

Passaggio del dispositivo di misura al consumo proprio

La misurazione di un impianto di generazione dell'energia può essere modificata da immissione netta a consumo proprio e viceversa.

Requisiti

- La modifica deve essere notificata da un ente ufficiale (organismo certificatore o gestore di rete, si veda il paragrafo «Procedura in caso di modifica della misurazione»). Il gestore dell'impianto non può eseguire autonomamente la modifica del dispositivo di misura.
- Il passaggio può avvenire ogni mese o trimestralmente, a seconda del ciclo di comunicazione dei dati energetici a Pronovo. Non può essere effettuato a metà mese o in altri momenti.
- La modifica può riguardare solo un periodo i cui dati energetici non siano ancora stati comunicati a Pronovo. Di norma, quindi, è possibile al più presto all'inizio del periodo di misurazione in corso.

Procedura in caso di modifica della misurazione

- a. Modifica fisica della misurazione:
Quando la modifica della misurazione dell'impianto avviene a livello fisico, è richiesta una certificazione ridotta. Questa dev'essere presentata da un organismo certificatore¹. Il formulario di certificazione ridotto è disponibile [qui](#).
- b. Modifica a livello di calcolo da parte del gestore di rete:
Quando non avviene alcuna modifica fisica delle misurazioni e il gestore di rete modifica la trasmissione dei dati energetici a Pronovo solo a livello di calcolo nella gestione dei dati energetici (GDE), è sufficiente che il gestore di rete lo comunichi per e-mail a info@pronovo.ch.

Ulteriori informazioni:

- Il passaggio da una misurazione del consumo proprio a una fornitura dei dati netti avviene allo stesso modo.
- In caso di passaggio a una misurazione del consumo proprio, gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata >30 kVA devono continuare a garantire la misurazione netta.
- In questo caso il passaggio al consumo proprio può avvenire limitatamente a un fondo o in un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP).
- Questa regola vale anche per gli impianti SRI. Si ricordi che solo l'energia immessa nella rete pubblica viene remunerata.
- In caso di RCP con più impianti di generazione dell'energia, la remunerazione SRI viene versata solo per la quota di eccedenza sul punto di collegamento in rete dell'RCP che è assegnato all'impianto SRI.
- La modifica del dispositivo di misura può essere effettuata tutte le volte che si desidera. Bisogna però sempre attenersi al processo descritto.

In caso di domande siamo a vostra disposizione al numero di telefono **0848 014 014** o all'indirizzo e-mail info@pronovo.ch.

¹ Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell'impianto inferiore a 100 kW la certificazione può essere eseguita dal gestore di rete o da un organo di controllo indipendente ai sensi dell'[OGOE Art. 2 cpv. 2^{bis} b.](#)
Per gli impianti fotovoltaici a partire da 100 kW e per gli impianti di tutte le altre tecnologie la certificazione deve essere eseguita da un [auditore accreditato](#).